

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 5/2010

29 giugno 2010(*)

*Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....*

Oggi parliamo di.....

PROCEDURA DI RILASCIO DEL DURC E RICORSO GERARCHICO AMMINISTRATIVO
RESPINTO PER SILENZIO. CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO DEL DOCUMENTO DI
REGOLARITA'. NON SUSSISTE. PROVVEDIMENTO FORMALE DI REIEZIONE DEL RICORSO.
NECESSITA'.

MINISTERO DEL LAVORO NOTA DEL 18 GIUGNO 2010

E' noto che, in tema di ricorsi gerarchici amministrativi avverso verbali di accertamento,
vige il c.d. silenzio rigetto donde, con il decorso del tempo fissato dalla norma ed anche in
assenza, dunque, di provvedimento dell'Autorità, *il gravame si intende "non accolto"*.
Sulla scorta di tale "principio" normativo, il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpellò
N.64 del 31 luglio 2009, *aveva sancito che il decorso del termine per la decisione
del ricorso costituiva, equivalendo a reiezione, causa ostativa al rilascio del
D.U.R.C. con esito positivo.*

Oggi, invece, il Ministero del Lavoro, in subjecta materia, torna sui suoi passi.

Con nota del 18 Giugno 2010, il Ministero del Lavoro ha, infatti, escluso che lo spirare dei termini per la formazione del "silenzio – rigetto" possa influire sul rilascio del D.U.R.C.

Occorre, per il Dicastero di Via Flavia, che l'Istituto previdenziale deve, comunque ed in ogni caso, formalizzare il provvedimento di reiezione e notificarlo. Solo dopo la suddetta notifica il Documento Unico potrà accertare ufficialmente che l'azienda non è in regola!

LE IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA HANNO DIRITTO EGUALMENTE AL RILASCIO DEL D.U.R.C. IN QUANTO LA SOSPENSIONE NEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E PREMI E' DOVUTA, EX D.M. 24 OTTOBRE 2007, AD UNA DISPOSIZIONE DI LEGGE.

NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 14 GIUGNO 2010

Vi invitiamo, colleghi, a leggere con molta attenzione la nota del Ministero del Lavoro del 14 Giugno 2010 che, nel rispondere al quesito di un'impresa e non nell'ambito di un normale interpello, ha fornito la propria interpretazione relativamente al rilascio del D.U.R.C. ad una impresa che sia in amministrazione straordinaria.

L'istituto dell'amministrazione straordinaria è stato disciplinato dal Decreto legislativo 270/99, la ratio della norma è in direzione di salvaguardare l'assetto produttivo, la continuazione di attività ovvero la riconversione della stessa con l'identica finalità del mantenimento dei livelli occupazionali. E' una procedura concorsuale a tutti gli effetti riguardante aziende di una certa dimensione in grave situazione di insolvenza fra cui anche quella in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.

Orbene, il quesito posto riguarda il rilascio del D.U.R.C. ad una impresa in amministrazione straordinaria dal momento che con la declaratoria di "amministrazione straordinaria" si vanno a congelare tutti i debiti pregressi in materia di assicurazioni sociali ed i creditori diventano "privilegiati".

Il Ministero, con la nota del 14 Giugno scorso, ha sancito che il D.U.R.C. deve essere rilasciato esente da rilievi se l'azienda è in regola con i versamenti post ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria laddove, invece, non costituisce causa ostativa l'esistenza di debiti precedenti tale procedura.

La ratio di tale "principio", secondo il Ministero, sarebbe insito nello stesso D.M. 24 Ottobre 2007 che, all'art. 5, comma 2, non annovera fra le cause ostative al rilascio del D.U.R.C. le sospensioni nei pagamenti a seguito di disposizioni legislative.

Ed è proprio la "legge" a stabilire che con la procedura di amministrazione straordinaria ed in generale in tutte quelle c.d. concorsuali non è possibile, per i periodi precedenti, procedere all'estinzione di debiti che, di conseguenza, entrano a far parte delle varie categorie di crediti in attesa della liquidazione finale attraverso la ripartizione dell'attivo.

PREMI INAIL ED AGEVOLAZIONI. LA CUMUABILITA' E' IN RELAZIONE ALLE DIVERSE FINALITA'.

NOTA DELL'INAIL N. 4736 DEL 16 GIUGNO 2010.

E' noto che in materia di versamento dei premi all'Assicurazione Nazionale contro gli Infortuni sul lavoro possono intervenire agevolazioni previste da diverse disposizioni di legge.

Al quesito, abbastanza ricorrente negli operatori del settore circa la cumulabilità di benefici che vanno, quindi, ad incidere sulla quantificazione del premio da versare, ha risposto l'Istituto con nota n. 4736 del 16 Giugno 2010.

La cumulabilità era riferita al beneficio dell'11,50% per i dipendenti iscritti alla Cassa Edile e per l'applicazione del c.d. minimale virtuale nonché, trascorso un biennio di attività, a quello della riduzione del 5% (e fino al 10% in rapporto al numero dei dipendenti) del tasso medio di tariffa in favore di imprese che abbiano ottemperato ad interventi in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui posti di lavoro.

L'Istituto, con la nota in informativa, ha chiarito che la compatibilità dei diversi benefici "contributivi" deve essere vista alla luce delle rispettive finalità.

Da qui, essendo diverse le finalità alla base dei suddetti due benefici, la loro cumulabilità in quanto non incompatibili l'uno con l'altro ovvero che l'uno possa escludere l'altro.

SOCIO AMMINISTRATORE E, AL CONTEMPO, SOCIO ABITUALMENTE LAVORATORE. E' NECESSARIA LA DOPPIA CONTRIBUZIONE. LO STABILISCE, CON INTERPRETAZIONE AUTENTICA E CON RIFERIMENTO ANCHE AI CONTENZIOSI IN CORSO, IL LEGISLATORE CON IL D.L. 78/2010. SCONFESSATA, QUINDI, UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE.

E' il solito "pasticcio all'italiano". Non più tardi del febbraio di quest'anno, la Corte di Cassazione, a sezioni unite, aveva stabilito, con la pronuncia n. 7681 del 12 Febbraio 2010, che nel caso di doppia attività di un soggetto all'interno di una Società (socio lavoratore e socio amministratore) si può essere assoggettato ad una sola contribuzione.

Il Decreto Legge 78/2010 (c.d. Salva Euro) *ha invece sostenuto, con norma interpretativa avente, quindi efficacia retroattiva e valida per i giudizi in corso, che occorre versare la doppia contribuzione: una per ciascuna attività esercitata.*

Era proprio necessario per fornire al popolo l'effettiva volontà del legislatore oppure ciò è stato causato da esigenze di finanza pubblica?

Eppure la ratio delle norme in materia era chiarissima: ognuno deve avere *una* contribuzione ai fini della sicurezza sociale. Da qui la nascita della legge 335/95 con l'istituzione della "Gestione Separata" e l'iscrizione di co.co.co e amministratori. Questi, fino ad allora, non avevano contribuzione! Poi la legge 662/96 (Legge Finanziaria 2007) con l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti dei soci di s.r.l. di imprese commerciali che svolgessero quivi attività prevalente. Ed anche questi soci, fino ad allora, erano sprovvisti di contribuzione.

Il problema, comunque, nacque con la stessa legge 662/96 che, all'art.1, comma 2008, stabiliva il principio secondo cui, in caso di contemporaneo svolgimento anche all'interno della stessa impresa di diverse attività autonome per le quali era necessaria l'iscrizione comunque a gestioni di forme di previdenza obbligatoria, il soggetto era iscrivibile nell'assicurazione prevista per l'attività svolta in maniera prevalente:ne bis in idem, dunque!

Fin qui, nulla quaestio!!!

Il "caos" è iniziato, invece, quando la seconda delle due attività svolte dal soggetto è stata quella di "amministratore".

Non è un'attività da comparare, magari, a quella di socio allo scopo di effettuare la scelta dell'assicurazione obbligatoria relativa a quella, fra le due, prevalente?????

La Magistratura, arrivando alle Sezioni Unite, dice di sì: il riferimento è alle attività.
L'INPS, ed oggi il legislatore, dice di no! Il riferimento è alla tipologia di assicurazione. Se due attività svolte dallo stesso soggetto sono assicurabili alla gestione artigiana o commercianti se ne sceglie una sola, quella prevalente.
Ergo, qualora il soggetto svolga due attività le quali si riferiscono ad assicurazioni obbligatorie diverse (es. gestione commerciante e gestione separata), deve essere iscritto ad entrambe. Ed è, appunto, il caso del socio di società che sia, comunque, socio amministratore!!!!

CONCLUSO IL FESTIVAL DEL LAVORO A TREIA. I COLLEGHI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI CHE VI HANNO PARTECIPATO STANNO PREPARANDO UN NUMERO SPECIALE DELLA RUBRICA "DENTRO LA NOTIZIA" SULL'EVENTO.

Si è concluso il "Festival del Lavoro" a Treia, borgo medioevale delle Marche amministrato da un Sindaco Consulente del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale, dall'Amministrazione Comunale di Treia, dalla Fondazione Studi e dalla Consulta dei Presidenti delle Marche.

I componenti del CPO di Napoli che vi hanno partecipato stanno preparando un numero speciale della rubrica "Dentro la Notizia" dove riporteranno a beneficio di quanti non vi hanno potuto partecipare le loro impressioni sui fatti salienti che hanno caratterizzato l'evento.

Ad maiora

*IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO*

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.